

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

Vista l'istanza del 25 marzo 2011, presentata dal Municipio della Città di Locarno, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il prolungamento dell'orario di apertura dei negozi che si trovano in Città Vecchia, in Piazza Grande e lungo Largo Zorzi e Via Ramogna a Locarno, in occasione della manifestazione la "Notte Bianca", prevista la notte 21/22 maggio 2011;

considerato che la manifestazione, giunta alla 5a edizione, è organizzata quale evento culturale e sociale rivolto sia alla popolazione ticinese sia ai turisti che durante il periodo in questione affluiscono numerosi a Locarno;

rilevato che in tale occasione vengono proposte animazioni all'aperto, spettacoli, mostre, concorsi d'arte e di musica;

osservato che la data indicata è stata prescelta affinché la manifestazione possa fungere anche da evento di presentazione e promozione degli avvenimenti che si terranno a Locarno nel corso dell'estate;

richiamati la Legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL) e il relativo Regolamento di applicazione del 22 gennaio 1970 (RLCL) ed in particolare l'art. 23 LCL secondo cui il Dipartimento competente può autorizzare l'apertura di determinati negozi in occasione tra l'altro di determinati giorni festivi particolari, di manifestazioni, o di sagre;

su proposta dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro;

### DECIDE

1. L'istanza è **accolta**

I negozi di ogni genere situati in Città Vecchia, in Piazza Grande e lungo Largo Zorzi e Via Ramogna a Locarno, in occasione della manifestazione la "Notte Bianca", sono autorizzati ad estendere l'orario di apertura **fino alle ore 03.00 della domenica 22 maggio 2011**.

Il prolungamento dell'orario di apertura non è concesso alle farmacie (escluse quelle di turno) che dovranno chiudere entro le 18.30.

2. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo stabilite dalla Legge federale sul lavoro (LL).

Per le aziende con orario diurno e serale 06.00-23.00 **il personale non può essere occupato dopo le ore 23.00**, mentre per le aziende che hanno adottato l'orario aziendale 07.00-24.00 (art. 10 LL – consenso della rappresentanza dei lavoratori o della maggioranza dei lavoratori / art. 69 OLL1 – introduzione modifica 2 settimane dopo l'accordo), **il personale non può essere occupato dopo le ore 24.00**.

**3. I giovani fino ai 18 anni compiuti, possono essere occupati solo fino alle ore 22.00 (art. 31 LL).**

4. Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dal rispetto del CCL vendita (per chi assoggettato).  
Rimangono ovviamente riservate le condizioni più favorevoli previste da accordi individuali o collettivi di lavoro.

5. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.- (art. 27 LCL).  
Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL)..

6. Le spese di cancelleria (fr. 100.--) sono a carico del richiedente. L'importo è da versare entro 30 giorni dalla presente, mediante la polizza di versamento trasmessa nei prossimi giorni.


7. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dall'intimazione. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo (art. 47 LPamm).

8. Comunicazioni:

- al Municipio della Città di Locarno, Piazza Grande 18, casella postale, 6601 Locarno,
- al Reparto Mobile Sopraceneri, Camorino,
- alla Divisione dell'economia, Residenza,
- all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Residenza,
- alla Cancelleria dello Stato, per la pubblicazione nel Foglio Ufficiale

#### PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

La Consigliera di Stato:

  
Laura Sadis

Il Direttore della Divisione dell'economia:

  
Arnaldo Coduri